



AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole “e la coltivazione”, con le seguenti: “, la coltivazione e la promozione del tartufo;”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Introduce tra le finalità della legge la promozione del tartufo, esplicitando l’obiettivo di valorizzazione culturale, economica e gastronomica del prodotto.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La presente legge persegue, altresì, la tutela degli ecosistemi tartufigeni, la conservazione delle varietà autoctone di tartufo e delle piante simbiotiche, nonché il miglioramento sostenibile della tartuficoltura e la salvaguardia del benessere del cane da tartufo.”

NOTA

Introduce le finalità ambientali, ecologiche e faunistiche presenti nel DDL 1476, aggiornando il quadro valoriale della legge ai principi di sostenibilità e benessere animale.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole “cane da tartufo”, con le seguenti: “cane da lavoro addestrato alla cerca da tartufo.”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Precisa la qualifica del cane come “da lavoro” e sottolinea l'importanza dell'addestramento specifico, valorizzando la componente tecnica e professionale della cerca.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola “raccoltore”, con la seguente “cavatore”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI)

Ripristina il termine tradizionale e storicamente utilizzato nella pratica tartuficola, riconoscendone il valore identitario e culturale.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera g), prima della parola “tartufi”, aggiungere le seguenti: “corpi fruttiferi dei”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Specifica che la raccolta riguarda i corpi fruttiferi, chiarendo il riferimento biologico e tecnico all'organismo fungino.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da “riconducibile”, fino alla fine della lettera, con le seguenti: “nella quale si sono messi a dimora piante micorizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre tartufo,”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Riformula in maniera più chiara e conforme alla prassi vivaistica la definizione di tartufaia coltivata, valorizzando il ruolo delle piante micorizzate.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “non coltivati”, aggiungere le seguenti: “, lungo i corsi d’acqua e nei parchi naturali”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Estende l’ambito di applicazione della cerca e raccolta anche a corsi d’acqua e parchi naturali, luoghi spesso idonei alla presenza del tartufo.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire la parola “conduttore”, con la seguente: “proprietario”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Rafforza il legame tra proprietà del fondo e diritto di raccolta, escludendo soggetti diversi dal proprietario.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le tabelle di cui al presente comma sono predisposte e rilasciate dalla Regione, previo versamento, da parte del richiedente, di un contributo fisso pari ad euro 50 per ciascuna tabella.”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Introduce un corrispettivo economico per le tabelle che segnalano le tartufaie naturali controllate.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e la data nella quale scade l’autorizzazione”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI). Si inseriscono precise indicazioni , quanto alle tabellazioni, ed in particolare anche la data nella quale scade l’autorizzazione.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Le tartufaie controllate, previamente autorizzate dalla Regione, non possono avere un’estensione superiore a tre ettari. Tra due tartufaie controllate deve essere rispettata una distanza minima pari a 500 metri.”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).
Pone un limite all’estensione delle tartufaie controllate e Previene fenomeni di concentrazione garantendo una distribuzione più equa sul territorio.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 8, sostituire le parole da “può trasferire”, fino alla fine del periodo, con le seguenti: “, identificato nel proprietario del fondo, non può trasferire a terzi il diritto di raccolta, ma esclusivamente consentirne l’esercizio ai dipendenti dell’azienda agricola. È fatto divieto di concedere la tartufaia in affitto o in uso, anche a titolo gratuito, a soggetti terzi o ad associazioni. In caso di accertata violazione di tali disposizioni, la tartufaia decade dall’autorizzazione.”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI)

Assicura che il diritto di raccolta resti in capo al proprietario o ai dipendenti.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola “ventennale”, con la seguente: “quinquennale”;
- b) sostituire il numero “10”, con il seguente: “5”;
- c) in fine, aggiungere il seguente periodo: “Decorsi dieci anni dal riconoscimento, la tartufaia naturale controllata è restituita alla libera attività di cerca per un periodo di dieci anni.”»

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Introduce una durata più breve per il riconoscimento, con restituzione alla libera cerca, promuovendo l’accessibilità e il ricambio delle superfici tartufigene.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le tartufaie naturali controllate non possono superare l'estensione massima di tre ettari per ciascun soggetto richiedente. Tra due tartufaie controllate deve essere mantenuta una distanza minima di 500 metri.»

NOTA

Introduce un limite dimensionale e la distanza minima tra tartufaie controllate, garantendo un uso equo e sostenibile del territorio, prevenendo concentrazioni esclusive e limitazioni alla libera raccolta.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: “, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali”.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le tartufaie naturali controllate di cui al presente comma possono essere riconosciute esclusivamente nei boschi privati e sono escluse nei boschi consortili e in ogni altra forma di aggregazione di proprietà forestali”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Evita l’appropriazione esclusiva di beni collettivi e tutela i diritti comunitari sui boschi a uso civico o condiviso.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Elimina una deroga al regime dei demani idrici (artt. 96 e 97 del regio decreto n.523 del 1904) che potrebbe risultare incompatibile con la normativa vigente e rischiosa per l'equilibrio ambientale.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

NOTA

Su proposta dell'ANTI, secondo cui il comma violerebbe gli articoli 96 e 97 e il Testo Unico di legge sui demani idrici, di cui il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole “e nelle aree boschive demaniali”, con le seguenti: “, nelle aree boschive demaniali, lungo i corsi d’acqua e nei parchi naturali”.

NOTA

Su proposta dell’ANTI.

Riconosce l’importanza ambientale e tartufigena di habitat particolarmente vocati, quali i corsi d’acqua e i parchi naturali.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 6.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Elimina una disposizione considerata non necessaria per i raccoglitori su tartufaie coltivate, semplificando la normativa.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 7.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI)
Elimina l'esclusione ingiustificata di alcuni soggetti dagli obblighi della legge, ripristinando l'uniformità normativa.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1- bis. I comuni non possono adottare delibere in materia di usi civici che comportino limitazioni alla libera attività di ricerca del tartufo.”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Tutela la libera cerca anche nei territori gravati da usi civici, impedendo interpretazioni restrittive da parte delle amministrazioni locali.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole “, la raccolta e il transito”, con le seguenti: “e la raccolta”.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il transito nelle tartufaie controllate o coltivate è consentito con il cane al guinzaglio.”.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Distingue tra attività di raccolta e semplice transito, consentendo il passaggio responsabile in presenza di cane al guinzaglio.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).
Rimuove limiti quantitativi considerati eccessivamente restrittivi per i tartufai hobbisti.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “I tartufai commerciali occasionali, in possesso di abilitazione, non sono soggetti a limiti quantitativi di raccolta, fermo restando che i proventi derivanti dalla vendita dei tartufi non possono eccedere l’importo annuo di 7.000 euro, ai sensi del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24.”

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Allinea la normativa al regime fiscale previsto dalla Legge 145/2018 per i raccoglitori occasionali, favorendo la legalità e la semplificazione.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

NOTA

Emendamento elaborato su proposta dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani (ANTI).

Rimuove l'equiparazione obbligatoria tra partita IVA e qualifica di tartufaio professionale, lasciando maggiore flessibilità.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I raccoglitori autorizzati sono tenuti a registrare, su apposita scheda predisposta dall'autorità competente, la quantità giornaliera di tartufo raccolto, da trasmettere entro il termine di chiusura della stagione o al momento del rinnovo del tesserino. Le regioni e le province autonome istituiscono un registro annuale dei quantitativi raccolti o commercializzati nel proprio territorio, a fini di monitoraggio ambientale e gestionale.»

NOTA

Introduce strumenti di tracciabilità e raccolta dati sul prelievo di tartufo, utili a una gestione sostenibile della risorsa e a fini statistici. Richiama esplicitamente il modello previsto dal DDL 1476.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, sopprimere la parola “non”.

NOTA

Rende coerente la formulazione con il principio di possibilità di modifica dei periodi di raccolta da parte delle regioni.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole da “fermo biologico”, fino alla fine del comma, con le seguenti:

“due fermi biologici dal 1° aprile a 31 maggio e dal 1° agosto a 30 settembre.”

NOTA

Introduce un doppio fermo biologico stagionale, più coerente con i cicli riproduttivi delle principali specie di tartufo.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

“2. È vietata l’importazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato, da parte dell’industria alimentare operante in Italia, delle specie *Tuber indicum*, *Tuber himalayensis* e *Tuber sinoaestivum*.”

NOTA

Tutela il consumatore e il mercato nazionale vietando l’introduzione di specie esotiche spesso utilizzate per frodi alimentari.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sopprimere le parole da “tranne che” fino alla fine del comma.

NOTA

Evita che l’etichettatura ingannevole consenta l’utilizzo di aromi sintetici spacciati per naturali, tutelando i consumatori.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lett. a), sopprimere le parole da “di raccolta o”, fino alla fine della lettera.

NOTA

Rende più proporzionato il regime sanzionatorio, evitando duplicazioni punitive su aspetti già disciplinati.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

NOTA

Si elimina che con il piano regionale per il tartufo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovano anche il supporto ai costi sostenuti dal tartuficoltore, in qualità di custode dell'ambiente e del territorio, dedito alla gestione del patrimonio tartufigeno, per manutenzione dei muretti a secco, regimazione delle acque, ripulitura di terreni incolti, sistemazioni agrarie dei terreni per una maggiore resilienza ad eventi climatici estremi e la copertura dei costi delle pratiche necessarie;

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lett. d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: “o tartuficoltori”;
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “investendo il 30% dei proventi della tassa annuale per piantumare alberi micorizzati.”

NOTA

Rende obbligatorio un reinvestimento delle risorse in piantumazione, rafforzando la rigenerazione tartufigena.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 20 per cento delle entrate derivanti dalla tassa regionale di concessione è destinata alla piantumazione di nuovi alberi micorizzati, in collaborazione con le associazioni dei tartufai riconosciute, al fine di potenziare il patrimonio tartufigeno regionale.»

NOTA

Introduce una destinazione vincolata e virtuosa delle entrate derivanti dai tesserini, favorendo la rigenerazione del patrimonio tartufigeno e coinvolgendo le associazioni di settore.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “non inferiore a euro centocinquanta”, con le seguenti: “di euro cento”.

NOTA

Riduce l’importo della tassa di concessione regionale.

AS 1412

EMENDAMENTO

ARTICOLO 23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

NOTA

Sopprime il comma che prevedeva che la tassa di concessione regionale non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.